

STATUTO

**PARMA ALIMENTARE-
INIZIATIVA PROMOZIONALE
CONSORTILE-S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PARMA PR VIA VERDI 2

Numero REA: PR - 128080

Codice fiscale: 00407390343

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-01-2019 - Statuto completo 2

PARMA ALIMENTARE - INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE SRL

STATUTO

ALLEGATO	44	AL
N.	64480	DI RFP
E AL N.	28294	DI RACC.

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SOCI
OGGETTO - PARTECIPAZIONI - GESTIONI

ART. 1 - Costituzione, tipo e denominazione

1. E' costituita una società consortile, nel tipo di società a responsabilità limitata denominata:
"PARMA ALIMENTARE-INIZIATIVA PROMOZIONALE CONSORTILE-S.R.L."

ART. 2 - Sede

1. La società ha sede legale in Parma.
2. Con delibera dell'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, o unità locali, comunque denominate sia in Italia ed in U.E., sia all'estero.

ART. 3 - Durata

1. La società durerà fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

ART. 4 - Soci

1. Potranno diventare soci: organismi a carattere consortile, fondazioni, associazioni imprenditoriali, istituti di credito ed enti pubblici.
2. L'ammissione di nuovi soci, sia che avvenga mediante sottoscrizione di nuove quote in sede di aumento di capitale, sia che avvenga mediante trasferimento di quote, deve ottenere il preventivo gradimento dell'organo amministrativo della Società.

ART. 5 - Oggetto

1. Oggetto della società è la promozione dell'economia alimentare di Parma e più in generale dell'economia dei settori comunque ad essa connessi nel territorio, sia col supporto ed il coordinamento delle iniziative dei singoli soci, sia con diretti interventi operativi.
2. In tale quadro, la società esercita le seguenti funzioni:
 - a) promuovere e favorire la ricerca e l'attivazione della domanda interna ed estera dei prodotti alimentari di Parma;
 - b) promuovere, favorire ed effettuare studi e ricerche di mercato in Italia, in U.E. ed all'estero in riferimento alle esigenze dell'economia Parmense, nonché interventi diretti a migliorare e rafforzare la struttura organizzativa dell'offerta dei beni e servizi;
 - c) favorire e promuovere la partecipazione collettiva a mostre e fiere, l'attività di promozione per gli scambi in generale, anche attraverso le più adeguate azioni pubblicitarie, in Italia, in U.E. e all'estero;
 - d) favorire l'istituzione di marchi o segni intesi a distinguere i prodotti alimentari di Parma.
 - e) promuovere e realizzare progetti che, attraverso la valorizzazione del territorio parmense, possano essere utili per la promozione delle produzioni agro-alimentari del territorio stesso

ART. 6 - Partecipazioni

1. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà assumere partecipazioni in Società e aderire ad Enti ed Istituti.

TITOLO II

CAPITALE - QUOTE - CONTRIBUTI - PARTICOLARI DIRITTI RISERVATI AI SOCI

ART. 7 - Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 94.600,00 (novantaquattromilaseicento/00), ed è diviso in quote non inferiori ad Euro 10, a norma dell'art. 2468 C.C..
2. In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato ai soci il diritto di opzione.
3. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento di capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci della società emittente possono decidere che le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.
4. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, deve essere esercitato dai soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote.
5. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento del capitale sociale non viene per l'intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.
6. I soci possono decidere, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale, che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata, nel caso che l'interesse della società lo esiga, a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del codice civile.
7. Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

ART. 8 - Diritto di prelazione

1. Quando il socio intende cedere in tutto od in parte sia le proprie quote che i diritti di opzione deve offrirli agli altri soci che hanno facoltà di esercitare il diritto di prelazione.
2. In caso di mancato esercizio di tale diritto le quote o i relativi diritti di opzione possono essere offerti ai soggetti di cui all'art. 4 nel rispetto di quanto disposto dallo stesso.

ART. 9 - Contributi e finanziamento dei soci alla società

1. La società potrà ricevere contributi da soci e da terzi per il conseguimento dello scopo sociale; i finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

TITOLO III

BILANCI E RELAZIONI

ART. 10 - Bilanci

1. L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno; il bilancio è presentato ai soci per l'approvazione entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro i successivi centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:
 - a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) il residuo ai soci, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

TITOLO IV ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 11 - Organi

1. Sono organi della Società:
 - a) l'Assemblea;
 - b) l'Amministratore Unico;
 - c) il Collegio Sindacale ovvero il sindaco o il revisore unico;
- È fatto esplicito divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO V ASSEMBLEA

ART. 12 - Assemblea

1. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto.
2. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio della società, nonché in qualsiasi momento in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con lettera raccomandata ovvero per altro modo indicato anche gli argomenti da trattare, dai soci che rappresentano almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.
3. L'Assemblea può essere convocata anche in località diverse dalla sede sociale.

ART. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea è fatta dall'Amministratore Unico con avviso recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, da comunicare ai soci con lettera raccomandata almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione.
2. In caso di particolare urgenza, l'avviso, tuttavia, può essere inviato avvalendosi anche di altri mezzi, quali il telefax, il telegramma o la posta elettronica, a condizione che tali mezzi consentano di accertare l'arrivo del messaggio e che il singolo socio abbia espresso il proprio consenso indicando anche il mezzo da impiegare ed il relativo recapito.
3. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea di prima convocazione può essere fissato anche il giorno in cui si può svolgere l'adunanza di seconda convocazione. L'assemblea di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno in cui è fissata la riunione di prima convocazione.
4. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea è regolarmente costituita quando, ai sensi dell'art. 2479 bis, comma cinque, del codice civile, sia rappresentato l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della



riunione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato. Ai fini della totalitariorietà dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori e i sindaci assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti nonché, se nominato, all'organo di revisione contabile.

ART. 14 - Partecipazione all'Assemblea

1. All'Assemblea possono intervenire tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno dieci giorni.
2. Ciascun socio ha diritto di farsi rappresentare in assemblea da un delegato, in tal caso la rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica.

ART. 15 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, che può farsi assistere da un Segretario scelto anche fra persone estranee alla società.
2. La verifica della regolarità delle deleghe, e in genere del diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea, spetta al Presidente dell'Assemblea medesima.

ART. 16 - Norme per l'attività dell'Assemblea

1. L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti intervenuti che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale.
2. L'assemblea in seconda convocazione, si considera validamente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentato dagli intervenuti.
3. Le decisioni assembleari dei soci sono adottate, sia in prima sia in ulteriore convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale rappresentato dagli intervenuti.
4. Per le deliberazioni assembleari che comportino la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea si considera validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale ed in seconda convocazione con la presenza di soci che rappresentino almeno il 51 (cinquantuno) per cento del capitale sociale.
5. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono assunte, in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più dei due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale presente.

TITOLO VI

L'AMMINISTRATORE UNICO

ART. 17 - Nomina

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico che dura in carica un triennio, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina.

2. L'Amministratore Unico è rieleggibile; ad egli spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle sue funzioni, ferma restando la competenza dell'Assemblea ordinaria, per la determinazione di cui al n. 3 dell'art. 2364 del Codice Civile. È comunque vietata la corresponsione di gettoni di presenza, di eventuali premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché l'erogazione di trattamenti di fine mandato.
3. Nel periodo di intercorrenza fra la data di decadenza per lo scaduto triennio di carica e quella dell'accettazione della carica da parte dell'Amministratore di nuova elezione, l'Amministratore Unico decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni dello stesso.
4. La nomina e la eventuale revoca dell'Amministratore Unico spettano all'Assemblea ordinaria dei soci.

ART. 18 - Poteri dell'Amministratore Unico

1. L'Amministratore Unico provvede, con ogni e più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società; restano escluse dalla sua competenza unicamente le materie che, a norma del presente statuto e di legge, sono riservate alla Assemblea.

TITOLO VII

CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 19 - Controllo di gestione e revisione legale dei conti


1. Quando obbligatorio per legge, il controllo di gestione e la revisione legale dei conti sono affidati, con decisione dei soci:
 - ad un sindaco o ad un revisore iscritti nel registro dei revisori legali dei conti; oppure
 - al collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due membri supplenti.

Si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

2. L'organo di controllo monocratico o collegiale e il revisore durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
3. Il compenso del sindaco, del revisore o dei membri effettivi del collegio sindacale è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intera loro durata in carica.
4. Quando la nomina dell'organo di controllo o del revisore non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci possono essere nominati:
 - un organo di controllo monocratico o collegiale oppure un revisore, cui attribuire le funzioni del controllo di gestione e della revisione legale dei conti;
 - un organo di controllo monocratico o collegiale cui attribuire la funzione del controllo di gestione;
 - un revisore cui attribuire la funzione della revisione legale dei conti.

L'organo cui è affidato il controllo di gestione ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla corretta tenuta della contabilità e sulla corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, e possono:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
 - b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.
5. In caso di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui al comma 4. che precede, ad essi si applicano, ove nel presente statuto non vi



sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

6. L'attività di revisione legale dei conti è disciplinata dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni normative.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 20 - Scioglimento e liquidazione

1. Le cause di scioglimento e liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.
2. Quando si verifica una delle cause che comporta lo scioglimento della società, l'Amministratore Unico deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria, convocata a norma del comma precedente dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della società, sulle modalità della liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.
4. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore, valgono le disposizioni stabilite in materia dall'art. 2487 del Codice Civile.

TITOLO IX NORME FINALI

ART. 21 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata.
2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno fatte all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico risultante dai libri sociali o ufficialmente depositati presso la sede della società.

ART. 22 - Computo dei termini

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

ART. 23 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle Leggi speciali in materia.
2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere nei rapporti fra la società e i componenti degli organi sociali, il foro competente è quello di Parma.

F.to: Cesare Azzali.

F.to: Carlo Maria Canali.